



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ATTO N. ORD 82 DEL 28/03/2025**

**OGGETTO: INTERDIZIONE DI TERRENO PARTICELLA 3-40-971 E DEL  
PERTINENTE RUDERE PARTICELLA 3-40-972 CAUSA PERICOLO  
ESTERNO.**

**Il Vice Sindaco Reggente**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso** che:

- in data 15/03/2025, perveniva alla Sala Emergenze segnalazione dalla Polizia Locale per intervento effettuato dai VVF in data 15/03/2025, causa distacco di materiale roccioso su fascia di terreno privato a monte della strada comunale Via Pola all'altezza del civico 11;
- nella suddetta nota si presenta che il crollo non si riversava sulla pubblica via sottostante;
- in data 17/03/2025 il personale di Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo per prendere visione delle aree; durante il sopralluogo si poteva prendere visione del materiale franato all'interno del terreno privato NCT 3-40-971 nei pressi di edificio diruto NCT 3-40-972;
- in considerazione dello stato dei luoghi si disponeva, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o verifica delle condizioni di sicurezza con nota prot. 0131880.U del 18/03/2025:
- interdizione del terreno di cui alla Particella 3-40-971
- interdizione di rudere di cui alla Particella 3-40-972

**Considerato** che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0144169.I del 25/03/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 17/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Documento sottoscritto digitalmente

**Dato atto** delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Dato atto** altresì che del provvedimento di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0131880.U del 18/03/2025;

**Considerato** altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

a convalida di quanto disposto in sede di sopralluogo in data 17/03/2025 da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità - e successivamente con nota prot. 0131880.U del 18/03/2025 – e fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza:

- l'interdizione del terreno di cui alla Particella 3-40-971
- l'interdizione di rudere di cui alla Particella 3-40-972

come meglio individuato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **DISPONE ALTRESÌ**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente - ed al Municipio 7 Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente  
PIETRO PICIOCCHI

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



COMUNE DI GENOVA

## ORDINANZA DEL VICE SINDACO REGGENTE

**OGGETTO: INTERDIZIONE DI TERRENO PARTICELLA 3-40-971 e DEL PERTINENTE RUDERE PARTICELLA 3-40-972 CAUSA PERICOLO ESTERNO.**

### ALLEGATO GRAFICO



**Figura 1: LOCALIZZAZIONE DI MASSIMA DELLE AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI TRANSITO (grafica non in scala, fonte catasto su base C.T.C.)**